



comune di
PRATO

**Regolamento per la disciplina
generale delle tariffe del
servizio asili nido**

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.147 del 27.07.2000

INDICE

Articolo 1: Servizio asilo nido

Articolo 2: Finalità e principi del sistema tariffario

Articolo 3: Criteri per la determinazione delle tariffe

Articolo 4: Criteri per la valutazione della situazione economica

Articolo 5: Riduzioni tariffarie per assenza dal servizio

Articolo 6: Riduzioni tariffarie per mancata erogazione del servizio

Articolo 7: Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa

Articolo 8: Modalità di presentazione delle richieste di agevolazione tariffaria

Articolo 9: Attività di controllo

Articolo 10: Disposizioni finali

Articolo 1: Servizio asilo nido

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psichico, fisico e sociale dei bambini nei primi tre anni di vita. Esso concorre, in particolare, a dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino, a prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale, a garantire la continuità nei comportamenti, a svolgere, nella comunità locale, funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia.

Articolo 2: Finalità e principi del sistema tariffario

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a Titolo di concorso parziale agli oneri del servizio. L'accesso agli asili nido comporta quindi per gli utenti un beneficio che, per ragioni di equità, viene diversificato in relazione alle condizioni economiche effettive dei loro nuclei familiari. Esso si configura quindi come una prestazione sociale agevolata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni. Il Consiglio Comunale stabilisce, nei termini previsti dal comma 2 dell'articolo 55 della legge n. 142/90, il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione del servizio, secondo quanto previsto dalla lettera e), comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 77/95.

La Giunta Municipale definisce, nei termini indicati al comma precedente, le tariffe per l'esercizio successivo, le relative modalità di pagamento e quelle operative per la concessione delle agevolazioni secondo i criteri previsti dal seguente articolo 3, prevedendo che la decorrenza di eventuali modificazioni trovi applicazione a partire dal nuovo anno scolastico, fatta salva la possibilità per l'a.s. 2000/2001, di apportare modifiche alle tariffe nel corso dell'anno, tenuto conto del carattere sperimentale che riveste l'applicazione dell'I.S.E.E. al Servizio di Asilo Nido; le tariffe introdotte con questo nuovo sistema di calcolo dovranno garantire, comunque, la realizzazione degli importi previsti in Bilancio;

Articolo 3: Criteri per la determinazione delle tariffe

La partecipazione degli utenti al costo del servizio è determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) progressività della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- b) adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti;
- c) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni fondate sul principio dell'autocertificazione e sul supporto di un programma informatico per la gestione dei dati ed il

calcolo immediato dell'agevolazione concessa. Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, definite in modo continuo, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla situazione economica dei beneficiari del servizio. La misura della tariffa minima non potrà comunque essere inferiore al 5% del costo mensile del servizio per utente rilevato dall'ultimo consuntivo di gestione disponibile. La tariffa massima non potrà invece superare il 60% del costo suddetto.

Articolo 4: Criteri per la valutazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica del richiedente l'agevolazione tariffaria è determinata, secondo le disposizioni del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e del Dpcm n. 221/99, sulla base della composizione del nucleo familiare, degli elementi reddituali e di quelli patrimoniali. Il nucleo familiare del richiedente, alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 8, è costituito dai componenti la sua famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il coniuge non legalmente separato, che non ha la residenza anagrafica dell'altro coniuge, fa comunque parte del nucleo familiare del bambino utente.

L'Indicatore della situazione economica reddituale è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della Tabella 1 allegata al D. Lgs. 109/98, e successive modificazioni. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della suddetta tabella 1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica, risultante dalla combinazione dell'indicatore del reddito con l'indicatore del patrimonio, e il parametro desunto dalla scala di equivalenza, definita nella tabella 2, allegata al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, in riferimento a numero dei componenti il nucleo familiare.

Articolo 5: Riduzioni tariffarie per assenza dal servizio

La natura giuridica della tariffa calcolata su base mensile, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utenza. A fini perequativi, in caso di ricovero ospedaliero dell'utente, la tariffa mensile verrà calcolata su base giornaliera, nella misura di 1/30 e l'importo relativo ai giorni di ricovero sarà ridotto del 50%.

Tale riduzione è concessa anche per assenze, adeguatamente documentate, dovute a convalescenze post-ricovero o ad infortuni. In questi ultimi casi le assenze daranno diritto alla riduzione solo se di durata superiore a 15 giorni consecutivi. In caso di gravi malattie o gravi motivi familiari che abbiano causato un'assenza del bambino dal nido superiore a 30 giorni consecutivi di calendario un'analogha riduzione potrà essere concessa su istanza motivata ed adeguatamente documentata dall'interessato.

Articolo 6: Riduzioni tariffarie per mancata erogazione del servizio

Nei mesi di inizio e termine del servizio, la tariffa è proporzionalmente ridotta, nella misura di 1/30, in relazione ai giorni di effettiva erogazione del servizio stesso. La tariffa è inoltre proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'utente si dimetta volontariamente dall'Asilo Nido a condizione che la dimissione sia stata comunicata con almeno 10 giorni di anticipo, salvo gravi motivi debitamente documentati. Per i nuovi utenti la tariffa è proporzionalmente ridotta in base alla data di ammissione al servizio stabilita dall'Amministrazione Comunale. La tariffa è proporzionalmente ridotta nel caso di mancata erogazione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale, come disciplinati dalla legge n. 146/90 e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previsti dal CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali.

Articolo 7: Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa

L'esenzione totale dal pagamento della tariffa sarà concessa, con provvedimento dirigenziale, nelle situazioni di grave rischio per il minore, segnalate dai Servizi Sociali del territorio, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Municipale di cui all'art. 2; tale deliberazione regolerà anche le procedure da attivare in caso di mutata condizione familiare ed economica avvenuta successivamente alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art.8. La tariffa determinata ai sensi dell'articolo 3 è ridotta del 20% in caso di contemporanea frequenza del servizio da parte di più fratelli. Per i bambini frequentanti il servizio che risultino in affidamento è prevista una riduzione della tariffa del 20%. Tutti i benefici concessi hanno validità temporale non superiore all'anno scolastico. Il limite massimo della minore entrata derivante dalle agevolazioni di cui al presente articolo è definito dalla consistenza di un apposito fondo determinato ogni anno in sede di bilancio preventivo.

Articolo 8: Modalità di presentazione delle richieste di agevolazione tariffaria

Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate da uno dei genitori del bambino utente, o da chi ne fa le veci, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi della legge n.15/68 e

successive modificazioni ed integrazioni. Il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare previste dalla deliberazione della Giunta Municipale di cui all'articolo 2. In tale dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta anche di avere conoscenza che, in caso di concessione dell'agevolazione tariffaria, possono essere eseguiti, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine i codici identificativi dei suddetti intermediari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione dei valori mobiliari.

Articolo 9: Attività di controllo

Ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari di agevolazioni tariffarie, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti della Amministrazione Pubblica. A tal fine, ai sensi del decreto legge n. 103/91, l'Amministrazione Comunale e il Ministero delle Finanze definiscono, con apposita convenzione, i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati. Tale convenzione è finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Amministrazione Comunale può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, l'Amministrazione Comunale procede immediatamente alla rideterminazione della tariffa e al recupero delle agevolazioni indebitamente concesse, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

Nei confronti dei soggetti interpellati che, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, non ottemperino a tale richiesta o non comunichino le ragioni che impediscono tale adempimento, si procede d'ufficio all'applicazione della tariffa massima prevista. Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dall'art. 26 della legge n. 15/68, l'Amministrazione Comunale segnala il fatto all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo n. 109/98, l'Amministrazione Comunale comunica inoltre al Ministero delle Finanze i nominativi dei componenti i nuclei familiari dei beneficiari di agevolazione tariffaria, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità ed i criteri selettivi stabiliti dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.

Articolo 10: Disposizioni finali

La disciplina contenuta in questo regolamento subirà automatiche variazioni a seguito dell'entrata in vigore di successive norme sovraordinate, che la integrino o che dispongano diversamente da essa;